

Allegato "A"

del Repertorio n.ro 21632

della Raccolta n.ro 2353

Associazione

Sportello Popolare Onlus

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata " SPORTELLO POPOLARE - ONLUS", ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'Associazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La denominazione potrà essere scritta con qualsiasi rilievo e carattere tipografico.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Napoli alla via Torino 118

L'associazione può istituire sedi secondarie.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione intende arrecare beneficio ai soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni svantaggiate: fisiche,

psichiche, economiche, sociali, familiari.

Al fine di migliorare le condizioni di disagio delle persone, l'Associazione intende individuare, studiare e proporre soluzioni ai problemi individuali e collettivi degli individui, con l'obiettivo di approntare soluzioni ai problemi personali e di consentire l'avvicinamento dei cittadini svantaggiati alle Istituzioni competenti.

Per questo l'Associazione si prefigge l'obiettivo di approntare anche una serie di servizi idonei, finalizzati al raggiungimento dello scopo associativo.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale agendo nei seguenti settori, così come previsto dall'art. 10 del D.Lgs.n. 460/97:

- a) Assistenza sociale e socio sanitaria;
- b) Tutela dei diritti civili;
- c) Promozione della cultura e dell'arte;
- d) Formazione.

Tali attività sono svolte unicamente nei confronti di persone svantaggiate dal punto di vista fisico, psichico, economico, sociale, familiare.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente

connesse.

Art.4 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili divenuti di proprietà dell'Associazione, a qualsiasi titolo; come ad esempio, quelli provenienti da elargizioni, contributi, donazioni, lasciti di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- b) dagli avanzi netti di gestione e dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, i quali, tutti, costituiscono il fondo comune dell'associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Versamenti effettuati dai fondatori originari;
- b) Quote d'iscrizione ed annuali pagate dai soci. La quota associativa non deve essere versata dai soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni svantaggiate: fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari;
- c) Redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- d) Ogni altra forma d'entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità

e sono in ogni caso a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo comune.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 6 Soci

I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Effettivi
- c) Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci Effettivi coloro i quali, compiuta la maggiore età, aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, previo pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Sostenitori coloro che aderiscono a singole iniziative dell'Associazione senza acquisire la qualifica di

socio effettivo.

Chi intende aderire all'Associazione nella qualità di socio effettivo deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, su proposta di almeno due soci effettivi e/o fondatori, recante la dichiarazione di condividere la finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvare ed osservare statuto e regolamento e pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande d'ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento entro il predetto termine, s'intende che essa è stata respinta.

Art. 7 Esclusione.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, morosità ed indegnità.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, in persona del Presidente, fermo restando il succitato divieto di ripetere ciò che è stato eventualmente versato al fondo comune dell'Associazione.

La morosità è dichiarata dal Consiglio direttivo, quando è omesso il versamento della quota associativa annuale, entro il giorno 31/03 di ciascun anno, e quando non sono effettuati nei

termini previsti i versamenti ulteriori deliberati dall'Assemblea.

L'indegnità è sancita dall'assemblea generale dei soci, con delibera motivata.

Art. 8 Organi sociali.

Sono organi dell'associazione:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Segretario.

Art. 9 L'Assemblea.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria, ed è formata dai soci fondatori ed effettivi.

Ciascun socio fondatore o effettivo deve essere maggiorenne ed ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea è convocata dal Presidente o, in casi d'assenza o impedimento, dal Vice Presidente almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

L'assemblea straordinaria è convocata, dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario. Essa inoltre deve essere

convocata su richiesta scritta di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio o di 1/3 del totale dei soci effettivi; nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare espressamente le materie da trattare, con le eventuali proposte che essi intendono presentare.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà con pubblicazione di apposito avviso affisso nella sede dell'Associazione e con metodi idonei di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo, in ogni caso almeno 5 (cinque) giorni prima della data scelta per la riunione, a tutti gli aventi diritto.

I compiti dell'assemblea ordinaria sono i seguenti:

- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile);
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione delle domande di adesione presentate dagli aspiranti soci;
- l'approvazione del Regolamento dell'Associazione;
- deliberare su tutti gli argomenti che non siano di competenza specifica dell'Assemblea straordinaria o del

Consiglio direttivo, e comunque sulle materie per le quali venga interpellata da quest'ultimo organo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto;
- sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

L'assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci, ossia delibera a maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea s'intende riunita in seconda convocazione ed è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è valida soltanto se sono presenti o rappresentati la metà dei soci. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda

convocazione, delibera col voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci intervenuti.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta esclusivamente da un altro socio effettivo; ciascun socio effettivo non può ricevere più di cinque deleghe.

L'assemblea vota, a scelta del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi fa le veci.

Il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni socio di qualunque categoria può prenderne visione.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

a) eseguire le delibere dell'assemblea ordinaria e straordinaria;

b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e conduzione dell'associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del

personale di qualsiasi categoria;

c) redigere il bilancio consuntivo dell'Associazione;

d) stabilire l'importo delle quote associative per le diverse categorie di Soci e fissarne le modalità di pagamento;

e) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;

f) decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'associazione degli aspiranti Soci effettivi, nonché in merito al passaggio dei Soci da una categoria ad un'altra.

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria ed è composto fino ad un massimo di nove elementi.

I componenti il Consiglio direttivo sono rieleggibili.

La carica di membro del consiglio direttivo comporta il diritto ad un compenso su base annua, adeguato alla funzione svolta, compenso da stabilirsi con delibera dell'assemblea ordinaria.

In nessun caso tale compenso potrà superare la Tariffa dei Dottori Commercialisti, previsto a favore del Presidente del Collegio sindacale di società per azioni

Ai suddetti componenti, inoltre, sarà dovuto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice

Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgersi in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà, in ogni modo, contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide, purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente dell'Associazione.

Art. 11 Il Presidente.

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza

dell'associazione stessa, di fronte ai terzi ed in giudizio.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni di tale ultimo organo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione al Consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

Art. 12 Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13 Il Tesoriere.

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, sia il bilancio preventivo e sia il bilancio consuntivo, accompagnando

i documenti con idonea relazione.

Art. 14 Il Segretario.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Vice Presidente nella realizzazione dei loro compiti, redige i verbali delle riunioni sia delle Assemblee che del Consiglio e cura la tenuta dei libri dell'Associazione.

Art. 15 Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 10 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano interesse alla loro lettura.

Art. 16 Avanzi di gestione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Foro Competente

Le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati in relazione all'esecuzione o alla interpretazione del presente statuto il foro Competente è il Tribunale di Napoli.

Art. 18 Scioglimento.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 Norme di rinvio.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Atto, valgono le norme in materia di Enti, contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice Civile.

FIRMATO: GIUSEPPE AIELLO, FRANCESCO NANIA, FRANCESCO
VOLPICELLI, GIULIO CAPPELLI, FRANCESCO FIORENTINO, SALVATORE
CALISE, ROBERTO AMODIO, SIGILLO.